



9001:2015

Spett.le

A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: NOTA IN MERITO ALLA "Legge di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77"

E' entrata in vigore il 31 luglio 2021 la Legge di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."

Con questa legge di conversione, il regime di favore previsto per la manutenzione delle reti fognarie (codice EER 200306) è stato esteso anche alle fosse settiche e ai bagni mobili (codice EER 200304), ma è stato disposto l'obbligo di utilizzare un nuovo documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta. (si veda l'art. 230 comma 5 del d.Lgs. 152/06 così come modificato dalla Legge di conversione che di seguito riportiamo)



Sibilla srl

*Pede legale: Via Colle Nocello, 49 - 00012 La Botte Di Guidonia (RM) - Tel. 0774 / 527344 - Fax 0774 / 527226
www.sibillasrl.com - amministrazione@sibillasrl.com - info@sibillasrl.com - prenotazioni@sibillasrl.com -
r.e.a. n° 621136 - p.i.v.a 01800671008 - c.f. 075338430583 - iscr. reg. imprese n° 8217/86 -
Pede stabilimento e depuratore: Via Colle Nocello, snc - 00012 Guidonia Montecelio -*

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il modello sarà adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione: in attesa che venga adottato il suindicato modello, si ritiene necessario, al fine di conferire i rifiuti di cui ai codici EER 200304 e 200306 e garantire contestualmente trasparenza e tracciabilità delle attività gestionali, continuare ad usare il FIR, riportando nella prima sezione punto 1 del formulario, come produttore del rifiuto, colui che effettua l'attività manutentiva, indicando come unità locale il luogo di produzione originario del rifiuto.

Nel caso di trasporto di rifiuti prodotti da wc chimici (di cui al codice EER 200304), si riporterà nella prima sezione punto 1 del FIR, come produttore colui che effettua l'attività manutentiva, come unità locale la sede legale del trasportatore e riportando nel campo "annotazioni" il punto o i vari punti di prelievo del rifiuto.

Nel caso in cui il raccoglitore/trasportatore accorpi, presso il suo deposito, rifiuti derivanti da diversi punti di prelievo, emetterà, ai fini del conferimento presso impianto di trattamento, uno specifico FIR riportante come produttore del rifiuto il Trasportatore stesso ed unità locale di produzione la sede ove avviene il deposito dei rifiuti accorpati.

Il produttore del rifiuto, nei casi sopra descritti, sarà dunque colui che effettua la raccolta ed il trasporto e dovrà dunque sottoscrivere il FIR, nella quarta sezione punto 9, sia in qualità di produttore che di trasportatore del rifiuto.

Essendo la Legge di conversione immediatamente applicabile, Vi sollecitiamo ad adottare nel più breve tempo possibile la nuova attività gestionale in attesa del documento previsto, di eventuali modifiche o circolari esplicative sulle modalità operative applicabili.

Guidonia 06/08/2021

Prot. 51/mgr/GLS

Distinti Saluti

SIBILLA S.r.l.

Via Colle Nocello - Tel. 0774/527226 - 527544
00012 La Botte di Guidonia (Rm)
Cod. Fisc.: 07538430583
Part. IVA: 01800671008



Sibilla

Sibilla srl

*Pede legale: Via Colle Nocello, 49 - 00012 La Botte Di Guidonia (Rm) - Tel. 0774 / 527344 - Fax 0774 / 527344
www.sibillasrl.com - amministrazione@sibillasrl.com - info@sibillasrl.com - prenotazioni@sibillasrl.com*

*r.e.a. n° 621136 - p.iva 01800671008 - c.f. 07538430583 - iscr. reg. imprese n° 8217/86 -
Cod. di riferimento - documento Via Colle Nocello, 49 - 00012 Guidonia Montecelio*